



OGGETTO: CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI DUE ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI CASSONETTI IN PLASTICA E METALLO DA LITRI 1800, 2400 E 3200 DESTINATI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA, DELLA CARTA E CARTONE E DEL MULTIMATERIALE LEGGERO (PLASTICA E LATTINE)

RISPOSTA A RICHIESTA DI CHIARIMENTI

QUESITO N. 1:

La circostanza che il disciplinare di gara faccia menzione di cassonetti **analoghi** (e non **identici**) a quelli dell'accordo quadro di interesse, induce a ritenere che sarebbe consentito dare prova di aver fornito, nell'ultimo triennio, un numero di cassonetti aventi una capacità anche "diversa" da quella richiesta dagli Accordi quadro 1 e 2, purché aventi le medesime caratteristiche e funzioni previste da questi ultimi;

Nella fattispecie, nell'ultimo triennio, la nostra ditta non ha fornito ad alcuna stazione appaltante e/o ente cassonetti con capacità compresa fra 1800 e 3200 litri e tra 2400 e 3200 litri come contemplate dagli Accordi Quadro, ma ha eseguito forniture di cassonetti in metallo e plastica con volumetrie da 1100 a 1700 litri con caratteristiche tecnico funzionali del tutto uguali a quelle richieste dal vostro disciplinare.

Alla luce di quanto sopraesposto si chiede se nulla osta alla produzione di documentazione attestante l'avvenuta fornitura di cassonetti con capacità diversa da quella richiesta nel disciplinare.

RISPOSTA:

Ai fini della produzione della documentazione attestante l'avvenuta fornitura di cassonetti, per dare dimostrazione della propria capacità economica e finanziaria, nonché della capacità tecnico-operativa, come previsto all'art. 2 del disciplinare di gara, si conferma l'interpretazione della ditta.

17 settembre 2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sig. Danilo Cossu)

1/1